


**CONTRATTO COLLETTIVO
PROVINCIALE EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO**



L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Aprile nei locali dell'Ance Agrigento - Sezione Autonoma Costruttori Edili - Provincia di Agrigento

Tra

ANCE Agrigento - Sezione Autonoma Costruttori Edili rappresentata dal Presidente pro-tempore Carmelo Salamone, unitamente al Sig, Luigi Costanza, con l'assistenza del Direttore Francesco Mossuto

e

Per la Fillea CGIL, Sig. Francesco Cosca Segretario Generale Agrigento e Caltanissetta, ed il Sig. Carmelo Burgio, per la Filca CISL, Sig. Paolo D'Anca Segretario Generale Regionale e Francesco Sodano Segretario Generale per Agrigento, Caltanissetta ed Enna, per la Feneal UIL Sig. Francesco Mudaro Segretario Generale Sicilia Centrale e Francesco Iudici Operatore politico sindacale Sicilia centrale,

Visto l'art. 38 del C.C.N.L. 1 luglio 2014

SI E' STIPULATO

il contratto Integrativo Provinciale di lavoro al CCNL 18 luglio 2018 che avrà validità nell'intera provincia di Agrigento per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni indicate nel CCNL citato e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, sia per lavori eseguiti per conto di privati che per conto di Enti pubblici.

Art. 1 - Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni

L' Osservatorio è costituito con lo scopo di creare, anche attraverso il miglioramento delle relazioni sindacali, un sistema di informazioni e monitoraggio che coinvolga le strutture pubbliche e favorisca la crescita e l'operatività delle imprese, ed analizzerà:

- l'andamento e l'evoluzione degli appalti pubblici e la loro realizzazione,
- la disponibilità di risorse e di progetti e lo stato della effettiva cantierabilità,
- l'andamento del mercato del lavoro con particolare riferimento ai fabbisogni formativi ed occupazionali, all'età media degli addetti al settore, alla struttura del costo del lavoro, al lavoro sommerso ed al lavoro nero.
- lo stato di attuazione delle misure di prevenzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro, acquisendo le notizie, dati ed informazioni dall'Esiea-Cpt.

L'Osservatorio potrà:

adottare iniziative dirette ad confrontare i dati della Cassa Edile con quelli della CCIAA per consentire l'individuazione di imprese edili che pur operando nel territorio non risultino iscritte alla Cassa Edile

Tenere presso la Cassa Edile l'elenco delle imprese che operano in subappalto, richiedere alle Stazioni Appaltanti ed ai committenti privati di dare comunicazione alla Cassa Edile delle opere appaltate.

Le parti concordano sulla necessità di verificare, all'interno dell'osservatorio ed alle attività da esso svolta se esistono le condizioni che consentono con la formulazione di protocolli d'intesa per combattere la concorrenza sleale.

L'attività dell'osservatorio sarà regolamentata dalle parti che si avvarranno, per gli scopi ad esso affidati della struttura della cassa edile.

Nessun costo aggiuntivo dovrà essere posto a carico dei datori di lavoro per l'attività dell'osservatorio.

Art. 2 – Orario di lavoro


Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge e quelle di cui al CCNL 1^a luglio 2014 e successive eventuali modifiche ed integrazione, con le deroghe ed eccezioni da essi previste.

Art. 3 – Divieto di cottimo e di interposizione di manodopera – Disciplina dell'impiego nella manodopera nei subappalti.

Si riconferma l'applicazione integrale degli artt. 13 e 14 del CCNL 19 APRILE 2010 e successive eventuali modifiche ed integrazione,

Art. 4 - Elemento Variabile della Retribuzione - EVR

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 38 del CCNL 01/07/2014, e successive eventuali modifiche ed integrazione, viene confermata l'introduzione dell'istituto dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per Agrigento e provincia.



Le parti si danno atto che l'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Le parti si danno, altresì atto che l'EVR non ha incidenza sui Singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso, Il trattamento di fine rapporto (TFR).

L'importo dell'EVR decorre, per Agrigento e provincia, dalla sottoscrizione del presente accordo.

La misura massima dell'EVR, erogabile per Agrigento e provincia, è fissata nel 4,00% dei minimi in vigore secondo le indicazioni del CCNL e secondo quanto previsto dal presente accordo

Ai fini del completamento degli indicatori territoriali, per la verifica dell'andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, viene individuato quale quarto elemento il rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile Agrigentina.

Di conseguenza gli indicatori sui quali effettuare la verifica di cui sopra risultano i seguenti:

1. Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile;
3. Ore denunciate in Cassa Edile al netto dell'incidenza delle ore di cassa integrazione;
4. Rapporto tra i contributi versati e i contributi dovuti alla Cassa Edile.

Agli indicatori di cui sopra è attribuita la seguente incidenza ponderale: del 35%. Al n. 1 e 2, del 35% al n. 3, 30% al n. 4.

In attuazione di quanto disposto dal CCNL 01/07/2014, il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri territoriali è: 2019 - 2020 - 2021. Tale triennio è stato comparato con quello immediatamente precedente: 2018 - 2019 - 2020.

Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2021, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.

Per la procedura annuale ai fini della determinazione dell'EVR le parti si incontreranno annualmente entro il mese di gennaio di ciascun anno per procedere al calcolo ed alla verifica degli indicatori secondo il sistema sopra evidenziato.

La verifica è stata effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo e pertanto, considerato che gli indicatori danno risultati positivi a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, si verificano i presupposti per il riconoscimento dell'EVR. al 4 %,

i relativi importi orari dell'EVR risultano i seguenti:

- operaio specializzato 4° livello	€. 0,26
- operaio specializzato 3° livello	€. 0,24
- operaio qualificato 2° livello	€. 0,22
- operaio comune 1° livello	€. 0,19
- guardiani, portieri, custodi, fattorini uscieri, inservienti	€. 0,16
- guardiani, portieri e custodi con alloggio	€. 0,15

Gli importi mensili dell'EVR per gli impiegati risultano:

Categoria 1 livello 7:	€. 65,22
Categoria 1 livello 6:	€. 58,70
Categoria 2 livello 5:	€. 48,92
Assistente tecnico livello 4:	€. 45,66
Categoria 3 livello 3:	€. 42,39
Categoria 4 livello 2:	€. 38,15
Categoria 4 primo impiego liv.1:	€. 32,61

VERIFICA ANNUALE DEI PARAMETRI AZIENDALI

Ciascuna azienda determina annualmente la percentuale di EVR stabilita a livello provinciale procedendo alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:

1. Ore denunciate in Cassa edile;
2. Volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'Impresa stessa, presentate alla scadenza prevista dalla legge.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, come previsto per il calcolo a livello provinciale.

Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2021, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.

Qualora i suddetti parametri risultino entrambi pari o positivi nel confronto triennale di cui sopra, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato

Qualora dal medesimo confronto solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura appresso indicata. Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, (4%) l'impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

Nei casi in cui l'impresa eroghi l'EVR nella misura ridotta di cui al comma precedente, deve rendere un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali, all'ANCE Agrigento e alla Cassa Edile Agrigentina, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite (Vedi "modello autodichiarazione" allegato).

L'ANCE Agrigento, ricevuta l'autodichiarazione, informerà con sollecitudine le OO.SS. territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate (o del libro unico del lavoro) in caso di soli impiegati.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 4%. Ai fini della procedura di verifica dei parametri aziendali sopra descritti, il confronto temporale sarà effettuato su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del triennio.

Per le imprese con soli impiegati, in alternativa al parametro delle ore denunciate in Cassa Edile, saranno calcolate le ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro. Per quanto non specificato si fa riferimento all'art. 38 del ccnl del 1/07/2014

Art. 5 - Diritto allo studio.

Il contributo a carico dei datori di lavoro e dovuto alla Cassa Edile per diritto allo studio è pari allo 0,05%: esso affluirà ad un apposito fondo costituito presso la Cassa Edile e sarà utilizzato per l'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto secondo l'art. 90 del CCNL 19 aprile 2010 e sue successive modifiche, ritenendosi perciò mutualizzato quanto da esso previsto a carico del datore di lavoro; l'utilizzo del fondo è consentito anche per la frequenza a corsi di qualificazione professionale gestiti dalla Scuola Edile.

Per la frequenza a tali corsi saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti il cui costo è posto a carico del fondo di cui al comma precedente e sarà rimborsato al datore di lavoro che ne faccia istanza alla Cassa Edile.

Art. 6 – ESIEA: Formazione professionale e Comitato Tecnico Paritetico

Il contributo per formazione professionale in favore della Scuola Edile è pari allo 0,40% ed è posto a carico dei datori di lavoro che provvederanno a versarne l'importo alla Cassa Edile la quale provvederà a riversarlo alla Scuola Edile.

Il contributo a favore dell'E S I E A Comitato Paritetico Prevenzione Infortuni a carico dei datori di lavoro è pari allo 0,40% in esse è compreso il contributo dell'0,12% di cui all'art. 13.

Il contributo dovrà essere versato alla Ceama unitamente agli altri versamenti dovuti.

Art. 7 – Trasporto ed indennità sostitutiva.

Quando il posto di lavoro si trovi ubicato ad una distanza di oltre 2 Km. e fino a 10 Km. ove l'impresa non provveda con mezzi propri al trasporto degli operai dal luogo di raccolta al posto di lavoro, è dovuta, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo una indennità di €. 0, 35 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Ove la distanza, come sopra calcolata, fosse superiore ai 10 Km., l'indennità di che trattasi è dovuta nella misura di €. 0, 45 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai presenti in cantiere, nel caso di interruzione dell'attività lavorativa che non dipenda dalla volontà del lavoratore, la indennità di cui ai punti precedenti sarà conteggiata sulla base dell'orario giornaliero convenzionale di lavoro.

L'indennità predetta sarà corrisposta per l'intera giornata anche in caso di interruzione dell'attività lavorativa per causa non imputabile al lavoratore.

Qualora la maggioranza dei lavoratori in forza nel cantiere provenga da comuni vicini e nell'ipotesi di approntamento del mezzo di trasporto a carico del datore di lavoro,

verrà esaminata la possibilità di istituire altro punto di raccolta per il raggiungimento del cantiere.

Art. 8 – Mensa ed indennità sostitutiva.

L'impresa, in relazione alla ubicazione dei cantieri ed alla loro durata, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 20 dipendenti occupati nel cantiere, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso al servizio di mensa nel cantiere o a servizi esterni.

Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Nelle zone in cui vengano individuati, nel raggio di cinque chilometri, gruppi di almeno cinque imprese con un organico minimo di venti dipendenti ciascuna o singole imprese con almeno 100 dipendenti, potranno essere istituite strutture di mense collettive. Rimane salvo quanto disposto al primo comma per quanto concerne il limite minimo di lavoratori che ne richiedano l'istituzione.

L'impresa concorre al costo nella misura di €. 3,00 per ciascun pasto consumato.

La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione, esaurendone il contenuto, anche nei casi di attuazione dell'art. 88 del CCNL 19 aprile 2010 e sue successive eventuali modifiche

Ove non sia data comunque attuazione a quanto previsto nei commi precedenti, l'impresa corrisponderà una indennità di €. 3,00 giornalieri pari a €. 0,37 per ogni ora di lavoro ordinario.

Su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art.18 del CCNL 19 aprile 2010 e sue successive eventuali modifiche in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e festività soppresse.

La indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui ai commi precedenti, salvo il caso degli

operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Art. 9 – Indennità di mensa e trasporto agli impiegati.

Le indennità sostitutive di mensa e trasporto spettano anche agli impiegati che operano direttamente nei cantieri alle stesse condizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

Art. 10 – Ferie.

In attuazione dell'articolo 15 del CCNL 19 aprile 2010 e successive eventuali modifiche ed integrazione, si concorda che, compatibilmente con le esigenze aziendali, gli operai godranno di due settimane di ferie collettive nel periodo compreso tra luglio ed agosto, ed una settimana di ferie collettive tra Natale e Capodanno.

Rimane inteso che, ove esistano obiettive esigenze aziendali, il godimento delle ferie collettive potrà riguardare anche un numero limitato di operai, restando differito per quelli rimasti in forza, il periodo di ferie non goduto.

Le ferie residue spettanti agli operai saranno godute in periodi, anche frazionati, concordati tra datore di lavoro e lavoratori.

Art. 11 – Indennità territoriale di settore e premio di produzione.

Ai sensi dell'art 12, nota a verbale, del CCNL 19/04/2010 , l'indennità territoriale di settore a decorrere dal 01/01/2011 ha conglobato l'elemento economico territoriale, ai sensi dell'art 46, nota a verbale del CCNL 19/04/2010, a partire dal 01/01/2011 il premio di produzione ha conglobato l'elemento economico territoriale. Risultano pertanto i seguenti importi in cifra:

indennità territoriale di settore per gli operai:

Operaio specializzato 4 livello	€. 1,28
Operaio specializzato 3 livello	€. 1,18
Operaio qualificato 2 livello	€. 1,06

Operaio comune 1 livello	€. 0,92
Guardiani, portieri, custodi, fattorini, uscieri, inservienti	€. 0,84
Guardiani, portieri e custodi con alloggio	€. 0,74

premio di produzione per gli impiegati:

Categoria 1 livello 7	€. 319,76
Categoria 1 livello 6	€. 292,74
Categoria 2 livello 5	€. 243,74
Assistente tecnico liv.4	€. 220,84
Categoria 3 livello 3	€. 203,25
Categoria 4 livello 2	€. 183,45
Categoria 5 primo imp. liv.1	€. 158,52

Art. 12 – Conservazione dei mezzi di trasporto.

In relazione all'art. 30 del CCNL 10 aprile 2010 e successive eventuali modifiche ed integrazione, le parti concordano che l'impresa dovrà consentire il riparo delle vetture in appositi spazi muniti di tettoia nell'ambito del cantiere.

Art. 13 – Rappresentante della sicurezza di Ambito Territoriale

In adempimento a quanto previsto dall'art. 87 del CCNL per le imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti le parti concordano di istituire tre rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza.

Per la copertura dei costi derivanti dall'attività dei suddetti rappresentanti è istituito un apposito fondo presso la cassa edile, con contributo dell'impresa nella misura dello 0,12%, che verranno accantonate in apposito fondo.

Art. 14 – Lavori in galleria.

Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento anche se è addetto al carico del materiale, spetta, in aggiunta alla retribuzione globale di fatto, una indennità pari al 46%.

Per il personale addetto ai lavori di rivestimento o di rifinitura di opere murarie, al carico ed ai trasporti all'interno della galleria, anche durante la perforazione, verrà corrisposta una indennità in aggiunta alla paga globale di fatto del 26%.

Per il personale addetto agli impianti nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento ferroviario, verrà corrisposta in aggiunta alla paga globale di fatto, una indennità pari al 18%.

Le indennità di cui sopra sono da computarsi sugli elementi di retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 10 aprile 2010 e sue successive eventuali modifiche

Art.15 - Anzianità Professionale Edile.

In relazione agli accordi nazionali ed alla nuova regolamentazione disposta, il contributo dovuto a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri inerenti l'anzianità professionale edile è pari al 2,53% ed è da computare su tutti gli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art.24 del CCNL del 10 aprile 2010, e successive eventuali modifiche ed integrazione, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 16 – Contributo alla Ceama.

Il contributo alla Ceama è pari al 2,25%: di cui 1,875% a carico del datore di lavoro e lo 0,375% a carico del lavoratore.

Art. 17 – Quota territoriale di adesione contrattuale.

In relazione all'art. 36 lettera c) del CCNL 10 aprile 2010 e successive eventuali modifiche ed integrazioni, la quota territoriale di adesione contrattuale provinciale è pari all'1,55% paritetico (0,775% a carico dei datori di lavoro e 0,775% a carico dei lavoratori) comprensiva della quota regionale; la quota di adesione contrattuale nazionale è pari allo 0,45% paritetico (0,225% a carico dei datori di lavoro e 0,225% a carico dei lavoratori).

Gli importi relativi verranno versati dai datori di lavoro alla Cassa unitamente agli altri adempimenti dovuti alla stessa.

Art. 18 - Termini per gli adempimenti Cassa Edile

Tutti i versamenti di cui al presente contratto dovranno essere effettuati entro l'ultimo giorno successivo alla fine del periodo di paga cui si riferiscono.

Entro lo stesso termine dovranno essere presentate le denunce mensili dei lavoratori occupati predisposte dalla Cassa Edile; la mancata presentazione delle denunce comporta l'adozione della sanzione di € 25,00 per ogni lavoratore occupato.

Il contributo di cui all'art. 16 dovuto alla Cassa Edile, per i versamenti effettuati entro il sessantesimo giorno per la quota a carico dei datori di lavoro è pari al **3,00 %**, e per i versamenti effettuati entro il novantesimo giorno è pari al 3,25%.

Nel caso di constatata carenza dei versamenti, fermo il diritto agli interessi di legge, allo scadere del novantesimo giorno dal termine di cui al primo comma la Cassa Edile avvierà le procedure per il recupero delle somme dovute.

Le imprese potranno conguagliare gli importi vantati a titolo di indennità malattia ed infortunio con quelli dovuti per contributi alla Cassa Edile, secondo quanto previsto dall'allegato regolamento.

E' adottato altresì l'ulteriore modifica del regolamento per come in allegato.

Art. 19 – Trasferta.

I limiti di cui all'articolo 21 del CCNL 19 aprile 2010 e successive eventuali modifiche sono individuati in quelli territoriali comunali.

Art. 20 – Decorrenza e durata


Il presente contratto avrà decorrenza dal 01/05/2022 sino al 30/04/2023 e si intenderà comunque prorogato per un ulteriore periodo di 12 mesi ove non venisse disdetto con lettera raccomandata A.R. da ciascuna delle parti contraenti, o del caso fino a che non sarà stabilita dalle parti sociali Nazionali per il rinnovo della contrattazione integrativa.

Sono fatti salvi gli accordi sindacali già stipulati non in contrasto con il presente accordo di rinnovo.


Art. 21 – Quote di servizio

Il pagamento delle quote di servizio alle parti sociali avverrà con cadenza mensile posticipata sulla scorta delle quote incassate.


Per L'ANCE Agrigento


Giuseppe Bert

Per la Fillea CGIL


per la Filca CISL


Per la Feneal UIL




REGOLAMENTO PRESTAZIONI CASSA EDILE

PRESTAZIONI ASSINSTENZIALI

Fermo restando i limiti imposti dalla contrattazione collettiva Nazionale, le Parti Sociali concordano di disciplinare le seguenti prestazioni assistenziali erogate dalla Cassa Edile Agrigentina:

a) Assistenza alle famiglie degli operai deceduti

Al coniuge od in sua assenza ai figli di lavoratore deceduto è erogato un assegno di assistenza nella misura di €. 1.500,00, sempre che risulti registrato a favore del lavoratore defunto almeno un versamento negli ultimi 12 mesi.

b) Concorso spese lutto

Ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile, con almeno 600 ore di versamenti nei sei mesi precedenti l'evento, che abbiano subito il lutto per la morte di un familiare fiscalmente a carico, è concesso, su domanda corredata di certificato di morte del defunto, un assegno per concorso spese di lutto pari a €. 350,00.

c) Concorso spese scolastiche

Ai lavoratori edili che abbiano figli studenti che frequentino per la prima volta corsi di studio appresso indicati sarà corrisposta una somma quale concorso spese scolastiche nella misura per ciascun corso appresso indicata:

- €. 250,00 per Scuola media inferiore;
- €. 300,00 per Scuola media superiore;
- €. 350,00 per Corsi universitari;

Ulteriori €. 250,00 saranno corrisposti per i figli di lavoratori iscritti che abbiano superato la valutazione di buono per la scuola media inferiore, la votazione di 70/100 per la scuola media superiore e la media di 25/30 per i corsi universitari. Per le lauree, con tesi su argomenti inerenti il territorio ed il settore, con voto di almeno 90/110 sarà erogato un premio pari ad €. 1.500,00.

Documentazione occorrente:

- 1) certificato di iscrizione e di frequenza;
- 2) stato di famiglia;
- 3) domanda su apposito stampato fornito dalla Cassa Edile da presentarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre di ogni anno.

Per avere diritto alla prestazione è necessario che il lavoratore al momento della richiesta possa fare valere almeno 600 ore lavorative ordinarie nella circoscrizione territoriale, nei 12 mesi precedenti la domanda (ottobre - settembre).

d) Assistenza ai figli disabili dei lavoratori

La Cassa Edile eroga annualmente a favore dei figli dei lavoratori che si trovino in condizioni di disabilità psichica e/o fisica certificata dagli organi competenti in misura superiore al 70% o in possesso di assegno di accompagnamento scolastico nel caso di minori, un contributo di assistenza di €. 600,00.

Possono richiedere la prestazione i lavoratori che al momento della presentazione dell'istanza siano alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile e in favore dei quali risultino accantonate almeno 600 ore di lavoro ordinario, nella circoscrizione territoriale, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda stessa.

La Cassa si riserva, prima dell'erogazione della prestazione, di effettuare ogni e qualsiasi controllo tendente ad accertare le condizioni di disabilità dichiarate nella documentazione sanitaria allegata alla richiesta del lavoratore.

e) Contributo per spese di nozze

A tutti i lavoratori edili iscritti alla Cassa che contraggano matrimonio viene erogato un contributo pari ad €. 350,00.

Requisiti essenziali per poter usufruire della prestazione sono:

- che il lavoratore al momento del matrimonio sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa;
- che il lavoratore possa far valere, nella circoscrizione territoriale, almeno 600 ore lavorative ordinarie nei 12 mesi precedenti il matrimonio.

Documentazione da presentare:

- 1) domanda in carta semplice su apposito modulo predisposto dalla Cassa;
- 2) certificato di matrimonio.

f) Contributo di natalità

A tutti i lavoratori edili iscritti alla Cassa viene riconosciuto un contributo di natalità per i figli pari a €. 250,00

Requisiti essenziali per poter usufruire della prestazione sono:

- che il lavoratore al momento dell'evento sia alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa;
- che il lavoratore possa far valere, nella circoscrizione territoriale, almeno 600 ore lavorative ordinarie nei 12 mesi precedenti l'evento.

Documentazione da presentare:

- 1) domanda in carta semplice su apposito modulo predisposto dalla Cassa;
- 2) certificato di nascita del figlio/a.

Le erogazioni delle prestazioni saranno evase in ordine cronologico e nei limiti di spesa deliberati di anno in anno dalla C.E.A.M.A..

REGOLAMENTO – RIMBORSI MALATTIA - INFORTUNIO

le parti concordano quanto di seguito:

- le richieste di rimborso malattia ed infortunio, complete di documentazioni di rito di cui al regolamento, dovranno pervenire entro i termini di presentazione delle denunce mensili; il mancato adempimento, comporta l'esclusione dal beneficio del rimborso. Analogamente si procederà in caso di mancato versamento dei contributi nei termini previsti contrattualmente e comunque entro i termini previsti per la liquidazione di quanto spettante per le richieste di rimborso;
- La cassa edile effettuati i controlli e le verifiche provvederà alla liquidazione di quanto spettante all'impresa per le richieste di rimborso avanzate il mese successivo alla presentazione della richiesta stessa, trasmettendo all'impresa, comunicazione dell'importo corrispondente alle somme per le quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso con possibilità di conguagliarlo su quanto dalla stessa dovuto per le competenze successive alla comunicazione.

Documenti da presentare:

- Denuncia nominativa dei lavoratori che risultano ammalati o infortunati nel mese, con indicazione dei relativi periodi di assenza;
- Per ciascun lavoratore copia del certificato di malattia comprovante l'inizio e la durata della malattia l'infortunio;
- Copia del cedolino paga firmato dal lavoratore dal quale risultino distintamente gli importi corrisposti dall'impresa a titolo di integrazione dei trattamenti di malattia e Infortunio, dei quali si chiede il rimborso.

Nel caso di controversie si precisa che spetta all'impresa che ne abbia fatto richiesta l'onere di provare l'avvenuta presentazione della richiesta, documentazione e regolarità nei versamenti.

Per la ANICE Agrigento

Per la Fillea CGIL

per la Filca CISL

Per la Feneal UIL

Allegato

(Carta intestata dell'impresa)

**FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE
AZIENDALE SU EVR**

Luogo e data

Spett.le
ANCE Agrigento
Associazione Costruttori Edili di
Agrigento e Provincia
Via Artemide n.3
92100 - AGRIGENTO

Spett.le
Cassa Edile Agrigentina di Mutualità ed
Assistenza
Via Parco del Mediterraneo - Villaseta
92100 - AGRIGENTO

Spett.le
RSA o RSU
c/o Sede dell'Impresa (*)

Oggetto: EVR - Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali.

La scrivente Impresa con sede legale in dichiara che, nel triennio di riferimento previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del (triennio.../.../... rapportato al triennio .../... /...) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ore denunciate in Cassa Edile (o, per le imprese con soli impiegati ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro);
- volume d'affari IVA come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA .

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente per l'anno..... , l'impresa erogherà l'EVR nella misura ridotta prevista dalla contrattazione collettiva.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Distinti saluti.

Timbro e firma del Legale Rappresentante

(*) solo se in azienda sono presenti RSA o RSU